

CAPITOLATO TECNICO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE (2020)
CIG: 8055311CEA

SOMMARIO

I – DEFINIZIONI	2
ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONE D'AMBITO E AMMONTARE DELLA FORNITURA	3
ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 3 PERIODO DI FORNITURA	4
ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	4
ART. 5 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	4
ART. 6 MODIFICAZIONI DEL SISTEMA TARIFFARIO	5
ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	5
ART. 8 IMPOSTE E TASSE.....	6
ART. 9 MISURA DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI.....	6
ART. 10 CORRISPETTIVI ECONOMICI.....	8
ART. 11 CONDIZIONI DI FORNITURA.....	8
DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI.....	8
GARANZIE	9
PENALITÀ DEL FORNITORE	9
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI	9
VARIAZIONE DEI PROFILI DI CONSUMO.	9
SOSPENSIONE	10
ART. 12 SERVIZIO DI TRASPORTO.....	10
ART. 13 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 14 CONGUAGLI A CONSUNTIVO	10
ART. 15 CESSIONE, RECESSO E RIVALSA.....	10
ART. 16 FORZA MAGGIORE.	11
ART. 17 CONTESTAZIONI - FORO GIURIDICO COMPETENTE.....	12

I – DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

1. **Acquirente/Cliente Finale/Azienda mandante (di seguito Cliente):** la società che acquisterà dal Fornitore Gas Naturale secondo i termini e le destinazioni specificate nel presente Capitolato.
2. **Concorrente:** ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati, interessati e disponibili a vendere al Cliente Gas Naturale secondo i termini e le destinazioni specificate nel presente Capitolato.
3. **Aggiudicatario:** il Concorrente che abbia formulato, a giudizio della Stazione Appaltante, la migliore offerta.
4. **Fornitore:** il Concorrente aggiudicatario con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.
5. **Contratto/i:** scrittura/e privata tra Cliente/i (Azienda/e Mandante/i) e Fornitore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto.
6. **Periodo di fornitura:** rappresenta il periodo temporale intercorrente tra la data di inizio fornitura e la data di termine della stessa;
7. **Parte/Parti:** si intendono il Cliente e/o il Fornitore nell'ambito del relativo rapporto regolato dal Contratto.
8. **Gas Naturale/Gas:** il gas oggetto della somministrazione regolata dal presente Capitolato, composto essenzialmente da metano. Le condizioni fisiche e chimiche della effettiva somministrazione ai siti di consumo vengono riferite, ai fini della contabilizzazione, alla temperatura di 15° C, alla pressione di 1,01325 bar (condizioni standard) e ad un potere calorifico superiore PCS pari a 38,1 MJ/m³.
9. **ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
10. **Codice di Rete:** i vigenti codici di rete, come di volta in volta modificati od integrati, pubblicati da ciascun Trasportatore in conformità alle eventuali future modifiche e/o integrazioni agli stessi approvate dall'ARERA.
11. **PDR/Punto di Riconsegna:** indica il/i punto/i di riconsegna del Gas Naturale dal Fornitore al/ai Cliente/i, ubicato/i presso la/e rete/i di distribuzione locale/i e connessa/e con rete di trasporto.
12. **REMI/PDR Trasporto:** indica il codice REMI, come definito dal Codice di Rete SNAM RETE GAS, cap. 10 art. 3: "...il gas in uscita dalla rete di metanodotti del Trasportatore viene misurato negli impianti di regolazione e misura chiamati "REMI", ognuno dei quali viene identificato con un codice numerico che lo individua univocamente" (codice REMI).
13. **Va:** volume annuo di riferimento in SMC.

- 14. Cg:** capacità giornaliera della fornitura in SMC/giorno, calcolata come rapporto tra il prelievo mensile in SMC ed il numero di giorni del corrispondente mese.
- 15. Pg:** prelievo giornaliero effettivo.
- 16. Pp.:** peso dei volumi invernali previsti, calcolati come rapporto tra i volumi invernali e Va, intendendo per volumi invernali quelli effettuati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo dell'anno contrattuale.
- 17. TTFm (DA): media aritmetica delle quotazioni giornaliere DA rilevate sulla piattaforma TTF (eex/powernext/spot-market-data)**
- 18. Ve:** volume effettivamente prelevato nell'anno contrattuale espresso in SMC.
- 19. Trasportatore:** indica, indistintamente, il gestore della rete nazionale dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A., Società Gasdotti Italia S.p.A., ed altri regolarmente autorizzati dalla Autorità in base alla rete di trasporto di volta in volta utilizzata per la somministrazione di Gas ai sensi del presente Capitolato.
- 20. Distributore:** gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di consegna. Indica indistintamente il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e misura del gas (in accordo con le definizioni della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/gas 159/08) nelle località presso le quali i Punti di Riconsegna del presente Capitolato sono ubicati.
- 21. PCS:** potere calorifico superiore espresso in MJ/SMC, ovvero la quantità di calore, espressa in kJ, che si libera nella combustione completa di 1 Metro Cubo Standard (SMC) di Gas secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar. Il valore di riferimento è pari a 38.100 kJ/SMC.
- 22. SMC:** metro cubo (m³) di Gas in condizioni standard (T = 15°C [288,15*K] e P = 1,01325 bar).
- 23. Gruppo di Misura (o Misuratore):** la parte dell'impianto di distribuzione che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente.
- 24. Impianto di Distribuzione:** la rete integrata di gasdotti locali a cui è allacciato l'impianto interno del Cliente, costituita dall'insieme dei punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla rete, dai gruppi di riduzione intermedi e finali, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punii di consegna e dai gruppi di misura installati presso il Cliente.

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONE D'AMBITO E AMMONTARE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto le condizioni tecniche per la fornitura di gas naturale trattata sul mercato libero, per i siti di proprietà o in uso al Cliente. I siti oggetto di fornitura sono specificati nell'Allegato 1 unitamente ai relativi consumi presunti.

ART. 2 STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concorrente, qualora risultasse Aggiudicatario della fornitura, accetta di sottoscrivere il relativo Contratto con ciascun Cliente Finale (o Azienda Mandante). **Il contenuto di ciascun Contratto-tipo del Fornitore dovrà essere armonizzato al presente Capitolato e non dovrà contenere clausole difformi, nel rispetto delle condizioni indicate in sede di offerta dal Fornitore.**

Nel Contratto-tipo del Fornitore dovrà essere inserita la seguente dicitura: **"Il contenuto del presente Contratto si intende valido solo per le parti conformi al Capitolato di fornitura del Cliente, allegato al Contratto medesimo, ed in caso di contraddizioni e/o lacune si intende prevalente il contenuto del Capitolato"**. Pertanto, in ipotesi di difficoltà o di impossibilità oggettiva del Fornitore di integrare/modificare il proprio contratto-tipo, lo stesso si impegna a richiamare integralmente tutte le norme di capitolato contenenti prescrizioni che integrano e sostituiscono automaticamente le norme contrattuali difformi. In caso di difformità sostanziali tra il contenuto del Contratto rispetto alle prescrizioni di capitolato queste ultime dovranno intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso in sostituzione delle parti difformi che sono automaticamente nulle.

In alternativa sarà possibile, previo accordo tra le Parti, sottoscrivere un Contratto utilizzando la base contrattuale fornita dal Cliente.

ART. 3 PERIODO DI FORNITURA

Il periodo di fornitura è fissato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Non è previsto tacito rinnovo, quindi in mancanza di atti successivi alla naturale scadenza il Contratto si intende automaticamente cessato.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere redatta dalla società fornitrice preferibilmente utilizzando il modulo d'offerta, di cui all'Allegato D del Disciplinare di gara.

L'aggiudicazione avverrà secondo i termini indicati all'art. 13.

ART. 5 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Gas verrà somministrato e riconsegnato, a tutti gli effetti di legge e con conseguente passaggio della titolarità e del rischio, presso i Punti di Riconsegna, in conformità alle specifiche di qualità riportate nel Codice di Rete ed alle pressioni garantite dal Trasportatore e dal Distributore. Il Gas consegnato dal Fornitore al Punto di Riconsegna del Cliente sarà utilizzato esclusivamente da quest'ultimo per alimentare gli impianti indicati in sede di gara.

Il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente il quantitativo di gas naturale necessario al fabbisogno degli impianti contrattualizzati (inizialmente o a seguito di eventuali successive variazioni) per tutta la durata contrattuale. Il gas somministrato sarà conforme alla Specifica di Qualità del Codice di Rete pubblicato sul sito web dell'ARERA; il calcolo del

contenuto energetico del gas messo a disposizione del Cliente verrà effettuato con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.

Si assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore. E' facoltà delle Parti accertare che il PCS mensile attribuito al Cliente sia effettivamente rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore. In caso di differenza accertata i conguagli saranno calcolati con il PCS misurato.

Il Fornitore assume su di sé ogni responsabilità connessa all'esecuzione parziale della fornitura e cioè per ogni fascia e per ogni mese in termini e quantità inferiori rispetto a quanto richiesto dal Cliente. Inoltre egli sarà responsabile dei danni arrecati al Cliente per cause dipendenti dall'esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.

ART. 6 MODIFICAZIONI DEL SISTEMA TARIFFARIO

Il Cliente accetterà modifiche del sistema di corrispettivi solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall'ARERA, con apposita delibera dedicata.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'importo della fatturazione mensile del gas naturale fornito dovrà corrispondere necessariamente al valore reale di gas naturale consumato, onde evitare qualsiasi previsione di consumo e relativi conguagli, con la sola eccezione di quanto previsto all'Articolo 9.

I pagamenti verranno effettuati entro il termine di 30 gg d.f.f.m.

Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore.

Il fornitore emetterà mensilmente, per i consumi della totalità delle utenze, una fattura riferita ai consumi civili ed una riferita ai consumi autotrazione riferiti al mese precedente, per ogni azienda mandante.

Il fornitore dovrà inviare al Cliente, a mezzo PEC, la seguente documentazione:

1. le fatture;
2. un file riepilogativo, in formato excel, xml, csv o mdb, contenente tutti i PDR/Remi oggetto di fornitura con relativo dettaglio di dati di fatturazione (numero fattura, competenza, consumo, PCS, singole voci di spesa in fattura)

L'indirizzo PEC da utilizzare per l'invio delle fatture elettroniche e dei file di cui sopra sarà comunicato al momento della sottoscrizione del contratto.

Si precisa che saranno contestate dal Cliente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse, le fatture che non rispettino il tracciato previsto, violando il requisito di trasparenza e leggibilità. In tale ipotesi saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture oggetto di contestazione fino alla data di ricezione dei documenti contabili a rettifica.

ART. 8 IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico del Cliente l'IVA, nonché le presenti ed eventuali future imposte, tasse, tributi e tutti gli oneri fiscali inerenti, conseguenti o connessi alla fornitura di Gas ai sensi del Contratto sul consumo del gas, posti per legge a suo carico, ivi compresi eventuali tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati o richiesti. Non è ammesso l'addebito di ulteriori gravami per motivi diversi da quelli riportati nel Contratto suddetto.

Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia di imposte sul gas immesso in consumo, il Fornitore assoggetterà il Gas, consegnato al Cliente, all'aliquota corrispondente all'uso dichiarato in base ai documenti previsti dalle norme in materia; per la corretta applicazione di dette disposizioni il Cliente si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore, e comunque nei tempi prescritti, ogni elemento necessario o utile per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità esclusiva dell'esattezza dei medesimi e dei relativi aggiornamenti.

Qualora il Gas venga impiegato dal Cliente in usi per i quali non sia previsto assoggettamento ad imposte e/o sia prevista l'applicazione di aliquote di imposta differenziate (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la produzione di energia elettrica), il Cliente si impegna a comunicare per iscritto al Fornitore, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Gas impiegati per gli usi di cui sopra e/o dei quantitativi di energia elettrica prodotti con Gas, specificando, in quest'ultimo caso, il quantitativo consumato per uso proprio.

Tali quantitativi, coerenti con i dati rilevati ai fini UTF, saranno individuati dal Cliente che si assume la responsabilità esclusiva dell'esattezza dei dati comunicati.

Resta inteso che il Fornitore avrà diritto di rivalersi nei confronti del Cliente per ogni eventuale sanzione, indennità o interesse che dovessero essere irrogati o richiesti dall'Amministrazione Finanziaria al Fornitore stesso qualora, per effetto di erronee o omesse comunicazioni da parte del Cliente relative agli usi sopra richiamati, il Fornitore abbia calcolato, in base ad aliquote errate e comunque inferiori a quelle dovute per legge, gli importi dovuti a titolo di imposte per i quantitativi di Gas forniti al Cliente.

ART. 9 MISURA DEL GAS, ERRORI E MANOMISSIONI

La rilevazione dei volumi di Gas e delle portate prelevate nel periodo di fornitura sarà effettuata con le modalità previste dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente; a tal fine si assumeranno come validi i dati di misura che il Distributore provvede a riportare in appositi verbali che faranno fede fintanto che non sarà accertata una loro erroneità e che pertanto avranno valenza fiscale e legale.

I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo SMC e il metro cubo giorno (MC/g) per quanto riguarda le portate.

Il Cliente ha la facoltà di effettuare l'auto lettura del contatore, come definita e secondo i tempi e le modalità stabiliti nella Delibera 229/01 (testo coordinato con le integrazioni e le modifiche apportate dalla delibera n. 21/02, dalla delibera n. 29/03, dalla delibera ARG/gas 69/09, dalla delibera ARG/gas 85/10, dalla delibera ARG/gas 104/10, dalla delibera ARG/gas

145/10, dalla delibera ARG/com 147/10, dalla deliberazione 22 novembre 2010, ARG/gas 206/11) e s.m.i.

In particolare l'auto lettura è la "rilevazione da parte del Cliente finale, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore (contatore)" che il Cliente sarà tenuto ad effettuare, per ciascun PDR, nelle finestre temporali che saranno concordate tra Cliente e Fornitore prima della stipula del Contratto. In mancanza di specifica definizione della finestra temporale, si assume che le auto letture siano trasmesse al Fornitore entro il 6° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le medesime sono state effettuate.

Le auto letture saranno inviate alla e-mail indicata dal Fornitore in offerta e secondo lo standard concordato tra le Parti; in ogni caso verrà utilizzato un formato Excel (xlsx, csv), aggregando nello stesso file le autoletture mensili per tutti i PDR afferenti il Contratto.

La lettura dei contatori deve avvenire nei giorni indicati per ciascuna finestra temporale e la comunicazione del dato di lettura, associato alla data del giorno in cui la lettura è avvenuta, deve giungere entro e non oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno della finestra temporale.

Qualora il dato di auto lettura non sia pervenuto nelle finestre temporali indicate, il dato sarà considerato "non pervenuto"; si sottolinea che non sarà possibile comunicare il dato di lettura rilevato in una finestra temporale nel corso di una finestra successiva.

Nell'ipotesi in cui la lettura del Cliente risulti "non validata" dal Distributore (ai sensi della Deliberazione ARG/Gas n. 69/09, della Deliberazione 22 settembre 2010 - ARG/gas 145/10 (Disposizioni in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale (modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, TIVG) e successive modificazioni), il Fornitore utilizzerà per la fatturazione la misura comunicata dal Distributore stesso.

Nel caso in cui il Venditore non venga in possesso del dato di lettura di uno specifico PDR né da parte del Cliente né da parte del Distributore (ad esempio, per inaccessibilità del misuratore) verrà utilizzato per la fatturazione in acconto il consumo mensile previsto secondo il profilo di prelievo desumibile da quanto indicato nella mappatura di dettaglio delle utenze, di cui all'Allegato 1.

I costi di fornitura e mantenimento della taratura periodica della strumentazione di misura sono a carico del Distributore. Questi potrà concordare con il Cliente le modalità di accesso al luogo ove si trova il gruppo di misura per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

Resta inteso che nel caso in cui i prelievi eccedessero il campo di misura consentito o scendessero al di sotto del minimo regolarmente consentito dall'apparecchiatura di misura verranno recepite le indicazioni a correzione previste dal Codice di Rete e/o da indicazioni specifiche dell'Autorità.

In caso di contestazioni relative alla misura il Cliente ne darà comunicazione al Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. Non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il pagamento della fattura relativa al periodo in cui l'errore si è verificato.

ART. 10 CORRISPETTIVI ECONOMICI

Il corrispettivo economico da indicare in fattura dovrà avere la seguente struttura:

1. Servizi di Vendita: corrispettivo calcolato applicando il prezzo di vendita **P**, espresso in €/smc, calcolato mensilmente mediante la formula

$$P = (\text{Spread} + 1,0583 * \text{TTFm (DA)}) / 100$$

dove per **Spread** si intende il valore in €/cent/Smc offerto in fase di gara fisso ed invariabile per tutto il periodo di fornitura ed il prezzo di vendita **P** è riferito ad un gas avente condizioni standard ed un PCS pari a 38.100 kJ/Smc; gli importi saranno adeguati proporzionalmente al valore del PCS effettivo del gas naturale prelevato nel mese secondo la formula $\text{PCSeffettivo} / 38.100 * P$

2. Servizi di Rete e oneri di sistema: legati alla distribuzione e trasporto (come determinati periodicamente dall'ARERA).
3. Imposte:
 - a. Imposta di consumo (ACCISA)
 - b. Addizionale regionale
 - c. Imposta valore aggiunto (IVA)

I precedenti prezzi proposti si intendono già comprensivi degli oneri di commercializzazione. Non dovranno essere applicate componenti ulteriori di vendita, quali GRAD, CCR, QVD

ART. 11 CONDIZIONI DI FORNITURA

Le condizioni economiche di fornitura rimangono costanti per tutta la durata del Contratto, per tutti i siti/PDR contrattualizzati e per quelli eventualmente aggiunti durante il Periodo di fornitura. Le condizioni resteranno invariate anche nel caso di cessazione di siti/PDR.

DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI

Il Contratto che seguirà l'aggiudicazione si intenderà modificato di diritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419 del Codice Civile, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che l'ARERA e ciascuna autorità competente potrà definire. Le Parti convengono espressamente che circostanze eventuali, quali, a titolo esemplificativo:

1. variazioni deliberate da ARERA e/o da MISE dei regimi tariffari in vigore per il Periodo di fornitura;
2. disposizioni seguenti all'attivazione di procedure di emergenza climatica emanate da MISE;

saranno recepite automaticamente ed applicate alla fornitura oggetto di affidamento.

GARANZIE

Non è ammessa la richiesta di garanzie al Cliente (a titolo esemplificativo, depositi cauzionali o fideiussioni).

PENALITÀ DEL FORNITORE

A copertura della mancata fornitura, in caso di mancato o ritardato Switch, mancata o ritardata attivazione, rilascio nel mercato di Ultima istanza/Default, per cause diverse da quelle indicate all'art. 15 del presente Capitolato, il Fornitore dovrà corrispondere al Cliente, per tutti gli SMC non forniti, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle condizioni offerte oggetto del contratto, ed il corrispettivo di riferimento per l'Autorità per il Servizio di Tutela del/i mese/i di competenza.

ACQUISIZIONI E DISMISSIONI

Al Cliente verranno addebitati eventuali oneri richiesti dal Distributore locale, derivanti da: attivazioni, cessazioni, rimozioni dei misuratori e da tutte le altre eventuali operazioni connesse ai punti di riconsegna. Per il recupero di tali oneri il Fornitore emetterà fattura al Cliente di importo uguale a quanto addebitato dal distributore locale.

Nel caso di richieste di preventivi per la posa, l'allacciamento ed attivazione di nuovi punti di riconsegna da parte del Cliente, che dovranno pervenire al Fornitore tramite fax o e-mail da quest'ultimo indicate in fase di offerta nel modulo in Allegato 2, questi saranno richiesti dal Fornitore al distributore e l'importo del preventivo sarà pagato dal Cliente al momento dell'accettazione dello stesso.

La richiesta di presa in carico dall'eventuale Fornitore precedente per l'erogazione di gas naturale dai PDR (switching) dovrà seguire le modalità indicate all'art. 14 della Deliberazione del 29/07/2004 dell'AEEG.

Il Cliente potrà richiedere al Fornitore la fornitura di gas naturale a nuovi PDR ubicati sul territorio in cui il Cliente svolge le proprie attività, cui si applicheranno integralmente tutte le condizioni del presente Capitolato e del successivo Contratto.

Si precisa che il Cliente, in caso di negligenza del Fornitore nelle procedure di cui sopra (ritardi, richieste incomplete, disorganizzazione del personale operativo che sia causa di disservizi, ecc.) e dopo aver diffidato quest'ultimo ad adempiere ai propri impegni contrattuali, nel perdurare della situazione di inadempienza oltre i 30 (trenta) giorni invierà formale segnalazione allo Sportello per il consumatore di energia oppure direttamente all'ARERA.

VARIAZIONE DEI PROFILI DI CONSUMO.

Non sono previste penali per il superamento di Capacità Impegnate Giornaliere.

Non sono previste penali per prelievi giornalieri minimi o variazioni interstagionali dei consumi.

Non sono previste penali per eventuali differenze positive o negative tra i volumi annuali di riferimento e quelli consuntivi.

SOSPENSIONE

In aggiunta alle ipotesi di sospensione della fornitura per causa di Forza Maggiore, il Fornitore potrà imporre interruzioni o limitazioni alla fornitura del Gas in caso di diminuzione della disponibilità di materia prima conseguente alla riduzione delle consegne non connesse a cause direttamente imputabili allo stesso o nei casi di rotture, incidenti ed esecuzione di lavori necessari e programmati, sugli impianti di proprietà del Trasportatore.

Tali interruzioni o riduzioni della fornitura saranno limitate a tempi e modi strettamente indispensabili e, ove sia possibile, comunicati con opportuno preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore al Cliente. In ogni caso dovrà essere data precedenza al ripristino della fornitura ai siti/PDR per autotrazione, dal momento che tali forniture sono finalizzate all'erogazione di servizi pubblici, non suscettibili di interruzione. Le suddette interruzioni parziali o totali della somministrazione non comporteranno obbligo alcuno di risarcimento, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese, salvo i casi previsti dal Codice di Rete per i quali le relative spese siano a carico del Trasportatore stesso e non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione o recesso dal Contratto.

ART. 12 SERVIZIO DI TRASPORTO

Gli oneri inerenti il servizio di trasporto su rete nazionale e regionale di gasdotti sono di competenza del Fornitore.

ART. 13 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo Spread presentato in sede di offerta.

La proposta di aggiudicazione vincolerà l'Aggiudicatario dal momento della sottoscrizione dell'offerta, mentre il Cliente si riterrà vincolato in subordine agli adempimenti e alle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara.

ART. 14 CONGUAGLI A CONSUNTIVO

Qualora il prelievo annuale a consuntivo **Ve** espresso in SMC risulti diverso dal volume annuo di riferimento **Va** (in conseguenza o meno di Acquisizioni e/o Dismissioni e/o modifica del regime di funzionamento degli impianti, ecc.) il Fornitore non accrediterà/addebiterà al Cliente nessun importo a titolo di conguaglio e/o penale.

ART. 15 CESSIONE, RECESSO E RIVALSA

Ogni eventuale cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dal contratto stesso, nei confronti di società esterne o controllate, dovrà essere esplicitamente accettata dal Fornitore e/o dal Cliente.

In caso di evidenti inadempienze contrattuali il Cliente può recedere dal Contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1671 del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Contratto potrà essere risolto dal Fornitore per responsabilità del Cliente nella manomissione o alterazione delle apparecchiature di misura o nella sottrazione di Gas non misurato.

In aggiunta a quanto sopra previsto il Fornitore, previa diffida con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, avrà sempre il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Per tutto il Periodo di fornitura, salvo quanto indicato in precedenza, sia il Cliente che il Fornitore rinunceranno espressamente al diritto di recedere dal Contratto fino alla data di scadenza del medesimo, fatto salvo disposizione normative imposte dall'ARERA.

Ritardi od omissioni del Cliente nell'esercizio di propri diritti, rimedi e/o facoltà, ovvero l'accettazione di pagamenti o prestazioni nel perdurare di un inadempimento non pregiudicheranno tali diritti, facoltà o azioni né saranno interpretati come rinuncia ai medesimi.

ART. 16 FORZA MAGGIORE

La fornitura del Gas potrà essere interrotta senza obbligo di preavviso per cause di "Forza Maggiore", considerando tali ogni evento, atto, fatto o circostanza inevitabile e non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e non sia possibile evitarla usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, disordini civili e militari;
- fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni, mareggiate, tempeste;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- qualunque evento o circostanza determinato da leggi, atti provvedimenti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio;
- ogni evento considerato come ipotesi di forza maggiore ai sensi del Codice di Rete.

La Parte inadempiente a causa dell'evento di Forza Maggiore sarà esonerata da responsabilità e non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste a suo carico dal Contratto, per tutto il tempo e nella misura in cui l'adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso impossibile dall'evento di Forza Maggiore e a condizione che:

- I. comunichi all'altra Parte il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio;
- II. comunichi all'altra Parte lo sviluppo dell'evento e tutte le possibili azioni poste in essere per ovviare all'evento di Forza Maggiore o limitarne le conseguenze;

III. comunichi all'altra Parte l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore e ponga in essere quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti.

Il tutto avverrà senza pregiudizio degli obblighi maturati a carico delle Parti fino al verificarsi dell'evento di Forza Maggiore che possa aver determinato, in tutto o in parte, l'interruzione della fornitura.

Nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore gli impegni della Parte interessata dall'evento di Forza Maggiore verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tale causa e per il periodo in cui questa sussista. Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del Contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte si protraesse per un periodo di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricevimento dell'avviso di cui alla precedente lettera I, le Parti compiranno ogni sforzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1256, comma II, del Codice Civile e nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per entrambe e tale da consentire la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto.

Qualora tale accordo non fosse raggiunto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte e con effetto dal giorno successivo alla sua ricezione. La risoluzione ai sensi e per gli effetti della presente clausola non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di danni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al Codice di Rete ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 17 CONTESTAZIONI - FORO GIURIDICO COMPETENTE

E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversia. Il Foro giuridico competente esclusivo per ciascun contratto sottoscritto nell'ambito del presente Capitolato è quello relativo alla sede legale del Cliente.

Allegato n. 1 Elenco dati di dettaglio e di consumo per ciascun PDR

Per accettazione:

Data: _____

Timbro:

Firma: _____